



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-05-2018 (punto N 25)

Delibera N 543 del 21-05-2018

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Regolamento (UE) n. 1308/2013 § OCM del settore vitivinicolo. Attivazione delle misure della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserite nel Programma nazionale di sostegno per la campagna 2018/2019. Adozione delle disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019.

Presenti

ENRICO ROSSI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

STEFANO CIUOFFO

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	disposizioni attuative

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 46 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che detta tra l'altro disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, e per l'applicazione delle norme sulla condizionalità cui sono tenuti i beneficiari che percepiscono un sostegno sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", che detta tra l'altro disposizioni in merito ai vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura relativo al periodo di programmazione 2014/2018, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2018;

Visto il Decreto ministeriale n. 2987 del 15 maggio 2018 avente per oggetto: "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019", con il quale, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad euro 336.997.000, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro 29.447.427;

Richiamata la riunione convocata dall'Assessore all'Agricoltura tenutasi negli uffici della Regione Toscana in data 10 maggio 2018, cui hanno partecipato le organizzazioni professionali agricole, le Associazioni delle Cooperative ed i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, nel corso della quale è stata condivisa l'opportunità di destinare le risorse del Programma nazionale di sostegno a più categorie di beneficiari,

ripartendole quindi tra viticoltori e produttori di vino attivando quindi per la campagna 2018/2019 le sole misure della “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e la “promozione del vino sui mercati dei paesi terzi”;

Ritenuto opportuno, anche alla luce della spesa storica sostenuta per questa misura nelle ultime campagne finanziarie, destinarle risorse pari a euro 18.000.000 per la campagna 2018/2019, atteso che il divieto di trasferimento delle autorizzazioni al reimpianto disposto recentemente dalla normativa comunitaria può rappresentare una limitazione per l'accesso alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e che la campagna 2018/2019 rappresenta l'ultima campagna utile per realizzare le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento e dei diritti di reimpianto, derivanti dalla Riserva regionale dei diritti;

Ritenuto altresì opportuno, per la medesima campagna, destinare alla misura, della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, risorse pari ad euro 11.447.427, in considerazione della rilevanza che riveste tale misura per la realtà produttiva della regione Toscana, rispetto alla necessità di affermare sui mercati esteri le produzioni regionali, come dimostra il costante e crescente interesse dei produttori di vino nei confronti di questa misura;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul bilancio della Regione Toscana in quanto per la misura della promozione le stesse vengono direttamente erogate dall'Organismo Pagatore AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e per la misura della ristrutturazione e riconversione le risorse vengono erogate dall'Organismo Pagatore ARTEA, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot. 34196 del 19 aprile 2018, avente per oggetto: “O.C.M. Unica Reg (CE) n. 1308/2013 art.46 – Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2018/2019”;

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le modalità di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, atteso che, secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 1411/2017 sopra citato, il termine ultimo entro cui devono essere presentate le domande di aiuto all'organismo pagatore è il 30 giugno 2018;

Ritenuto altresì di rinviare ad un successivo atto l'adozione delle modalità di attuazione della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, in quanto ad oggi non sono state emanate le disposizioni nazionali su tale misura;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 sopra citato, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprese quelle inerenti:

- a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c) l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati;
- d) l'individuazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro;
- e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
- f) le azioni ammissibili a finanziamento;
- g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere

realizzate;

h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato o a collaudo;

i) il limite massimo di contributo ammesso;

j) le modifiche ai progetti approvati;

Ritenuto pertanto, sulla base della esperienza maturata nelle scorse campagne di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attiva dalla campagna 2000/2001) e tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, definire quanto segue:

a) l'area dell'intervento è l'intero territorio della Regione Toscana, visto che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale;

b) l'intervento non è limitato a determinate zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, in quanto l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione geografica protetta "Toscano" o Toscana";

c) i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche che hanno vigneti in conduzione o sono titolari di autorizzazioni al reimpianto;

d) l'intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della regione Toscana; non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di sovrainnesto);

e) la superficie minima oggetto dell'intervento è pari a 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari per le unità tecnico economiche con superficie vitata pari o inferiore ad un ettaro e a 0,25 ettari per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio delle isole toscane;

f) le azioni ammissibili a finanziamento sono tutte quelle previste dalla normativa comunitaria: il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale e alla ristrutturazione, il sovrainnesto finalizzato alla riconversione varietale ed il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto;

g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate non può superare il 15 ottobre 2020;

h) la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo richiesto, con successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20%;

i) il limite massimo di contributo ammesso è pari a 16.000 euro ad ettaro, ridotto a 14.000 euro ad ettaro nel caso in cui il contributo richiesto complessivamente superi del 50% le risorse destinate alla misura;

j) le modifiche ai progetti approvati sono distinte in "modifiche minori" e "modifiche maggiori" e dettagliate nell'allegato al presente provvedimento;

Considerato inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 dispone che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili alcuni criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato 1 al programma nazionale di sostegno trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2018;

Rilevato che, secondo quanto disposto dal Ministero con nota del 24 febbraio 2017, agli atti del competente Settore, ad ogni criterio di priorità può essere assegnata una ponderazione massima di 30 punti;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili, applicando i seguenti criteri:

- criteri riferiti a particolari situazioni aziendali (privilegiando gli interventi realizzati nelle piccole isole e nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario ed Elba, nonché gli interventi realizzati da unità tecnico economiche con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%);

- criteri riferiti alla tipologia di richiedente (privilegiando il richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e il richiedente con età non superiore a 40 anni);

Ritenuto altresì opportuno stabilire che, in caso di parità di punteggio di priorità, venga data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando;

Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazione da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire ad ARTEA la verifica della ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione di ciascuna attività, dare mandato al competente Settore della Giunta regionale di predisporre, in collaborazione con ARTEA, un documento riepilogativo che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna azione ammissibile al contributo, desumendo le voci di spesa dal prezzario regionale vigente;

Richiamata la Circolare del Ministero del 24 settembre 2013, n. 5685 nella quale si stabilisce che la riassegnazione alle Regioni di ulteriori risorse in una determinata campagna resesi disponibili a livello nazionale possa essere effettuata solo in presenza di domande finanziabili ed immediatamente liquidabili;

Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;

Rilevato che la dotazione nazionale per il finanziamento della misura è al momento garantita fino all'esercizio finanziario 2019/2020;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di destinare per la campagna 2018/2019 alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi la somma di euro 11.447.427, e alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti la somma di euro 18.000.000;

2) di attivare per la campagna 2018/2019 con le risorse di cui al punto 1) la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

3) di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, avente per oggetto "Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la campagna 2018/2019";

4) di disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel programma nazionale di sostegno;

5) di dare mandato al competente Settore della Giunta regionale di predisporre, in collaborazione con ARTEA, un documento riepilogativo che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna azione ammissibile al contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, desumendo le voci di spesa dal prezzario regionale vigente;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali – Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI